

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 21 agosto 2020 il commissario Hogan e il rappresentante degli Stati Uniti per il commercio Lighthizer hanno dichiarato l'intenzione di portare avanti un pacchetto di agevolazione degli scambi per sopprimere o ridurre i dazi doganali relativi a un numero limitato di linee tariffarie con un valore di 168 milioni di EUR (circa 200 milioni di USD) nelle esportazioni dell'UE e degli USA[[1]](#footnote-1).

La Commissione ritiene che questa iniziativa costituisca un primo passo per allentare le tensioni commerciali bilaterali e sostenere la risoluzione delle controversie in corso.

In sostanza, la Commissione propone di sopprimere una serie di tariffe doganali su astici e aragoste, mentre gli Stati Uniti concederanno un'esenzione dai dazi per un valore economico comparabile su prodotti quali piatti preparati, determinati oggetti di cristallo, stucchi (intonaci), polveri propellenti, accendini e parti di accendini. Gli Stati Uniti hanno chiesto la riduzione tariffaria per astici e aragoste alla luce del calo delle esportazioni del prodotto in Europa e nel mondo.

Le riduzioni tariffarie dovrebbero essere attuate in modo pienamente coerente con l'OMC e rispettare il principio della nazione più favorita (NPF).

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'obiettivo della presente proposta è generare ulteriori opportunità per gli operatori dell'UE e degli USA, sopprimendo o riducendo le tariffe. Dovrebbe inoltre migliorare le relazioni commerciali con gli Stati Uniti, allentare le tensioni commerciali e sostenere la risoluzione delle controversie in corso con gli Stati Uniti. È pienamente coerente con il trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale l'Unione europea si adopera per incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali[[2]](#footnote-2).

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. L'unione doganale e la politica commerciale comune figurano tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3 del TFUE. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali e l'adozione di misure di politica commerciale, comprese le riduzioni tariffarie, a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 del TFUE.

• Proporzionalità

La proposta della Commissione è in linea con il principio di proporzionalità ed è necessaria alla luce del nostro obiettivo di allentare le tensioni commerciali con gli USA.

• Scelta dell'atto giuridico

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

• Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

• Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

• Valutazione d'impatto

Non pertinente. Per l'UE astici e aragoste non sono un prodotto sensibile in quanto l'Unione è un importatore netto del prodotto. L'anno scorso l'UE a 27 ha importato 42 milioni di EUR di prodotti a base di astice e aragosta dagli Stati Uniti (15 % del totale delle importazioni extra-UE), mentre si stima che il mercato abbia dimensioni pari a circa 290 milioni di EUR. I produttori dell'UE provvedono a meno del 5 % del nostro consumo. La soppressione dei dazi all'importazione sosterrà l'industria di trasformazione alimentare e il comparto ricettivo. In cambio, gli Stati Uniti si sono impegnati ad agevolare l'accesso al mercato per certe esportazioni dell'UE a 27, il cui valore ha raggiunto in media 143 milioni di EUR (160 milioni di USD) negli ultimi tre anni (126 milioni di EUR nel 2019), riducendo del 50 % i dazi.

• Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

• Diritti fondamentali

La proposta è coerente con i trattati dell'UE e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo sulla liberalizzazione delle tariffe sui prodotti industriali avrà un impatto negativo limitato sul bilancio dell'UE in termini di dazi doganali non riscossi a causa della liberalizzazione tariffaria per i prodotti rientranti nelle linee tariffarie di cui all'allegato del presente regolamento, pari a circa 5,3 milioni di EUR di dazi riscossi dagli Stati Uniti (media del periodo 2017-19)[[3]](#footnote-3).

2020/0253 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (Stati Uniti) intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie fortemente integrate. Gli scambi bilaterali di beni e servizi tra di loro ammontano a oltre 1 000 miliardi di EUR l'anno, pari a 3 miliardi di EUR al giorno. Questa stretta relazione commerciale e di investimento è vantaggiosa per i consumatori, i lavoratori, le imprese e gli investitori.

(2) L'Unione europea si è impegnata a migliorare le relazioni commerciali e di investimento con gli Stati Uniti. Ciò comprende l'uso di nuovi modi e mezzi per migliorare le relazioni commerciali bilaterali, affrontare gli ostacoli agli scambi e risolvere le controversie commerciali in corso. Per evitare ulteriori perturbazioni di tali relazioni commerciali, i dazi doganali applicati dall'Unione europea alle importazioni dovrebbero essere soppressi per un numero limitato di prodotti per un periodo di cinque anni su base erga omnes.

(3) La soppressione dei dazi doganali dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di attuazione effettiva dell'annuncio degli Stati Uniti di ridurre i propri dazi doganali su un determinato numero di prodotti, vale a dire a partire dal 1º agosto 2020.

(4) La soppressione dei dazi doganali è subordinata all'attuazione effettiva dell'annuncio degli Stati Uniti di ridurre i dazi su un determinato numero di prodotti e all'astensione degli Stati Uniti dall'introdurre nuove misure che compromettano gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione congiunta del 21 agosto 2020[[4]](#footnote-4).

(5) È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere l'applicazione del presente regolamento se le condizioni di cui sopra non sono rispettate.

(6) Considerata l'urgenza di evitare ulteriori perturbazioni commerciali, è importante applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per lo stesso motivo è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Soppressione dei dazi doganali

I dazi doganali all'importazione applicabili della tariffa doganale comune sono pari allo 0 % (in esenzione dai dazi) per le linee tariffarie elencate nella sezione I dell'allegato.

Articolo 2

Condizioni per la soppressione dei dazi doganali

La soppressione dei dazi doganali per i prodotti classificati nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell'allegato del presente regolamento è subordinata:

a) alla riduzione erga omnes da parte degli Stati Uniti per le linee tariffarie elencate nella sezione II dell'allegato del presente regolamento; nonché

b) all'astensione degli Stati Uniti dall'introdurre nuove misure contro l'Unione europea che compromettano gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione congiunta del 21 agosto 2020.

Articolo 3

Sospensione temporanea

Se gli Stati Uniti non rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 o qualora vi fossero prove sufficienti di una futura inosservanza, la Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere la soppressione dei dazi di cui al presente regolamento finché dette condizioni non vengano rispettate. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

Procedura di comitato

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il presente regolamento si applica dal 1º agosto 2020 e cessa di applicarsi il 31 luglio 2025.

3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di sospensione qualora l'applicazione del presente regolamento sia stata sospesa a norma dell'articolo 3 o qualora il regolamento cessi di applicarsi prima del 31 luglio 2025.

4. Su richiesta degli operatori economici, le autorità doganali degli Stati membri rimborsano i dazi pagati in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento per le importazioni effettuate tra il 1º agosto 2020 e l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti

2. LINEE DI BILANCIO

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

Linea delle entrate: capitolo 1 2, articolo 1 2 0

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: 22 156 900 000 EUR

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce): n/p

3. INCIDENZA FINANZIARIA

🞎 La proposta non ha incidenza finanziaria

X La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate

🞎 La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica

L'effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Linea delle entrate | Incidenza sulle entrate[[5]](#footnote-5) [[6]](#footnote-6) | Periodo di XX mesi a decorrere dal gg/mm/aaaa (se applicabile) | Anno N |
| Capitolo 1 2, articolo 1 2 0 – Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom | - 2,2 | Periodo di 5 mesi a decorrere dall'1.8.2020 | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situazione a seguito dell'azione | | | | | |
| Linea delle entrate | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Capitolo 1 2, articolo 1 2 0 | - 5,3 milioni EUR | - 5,3 milioni EUR | - 5,3 milioni EUR | - 5,3 milioni EUR | - 3,1 milioni EUR |

(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Linea di spesa[[7]](#footnote-7) | Anno N | Anno N+1 |
| Capitolo/articolo/voce ... |  |  |
| Capitolo/articolo/voce ... |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situazione a seguito dell'azione | | | | | |
| Linea di spesa | [N+1] | [N+2] | [N+3] | [N+4] | [N+5] |
| Capitolo/articolo/voce ... |  |  |  |  |  |
| Capitolo/articolo/voce ... |  |  |  |  |  |

4. MISURE ANTIFRODE

[…]

5. ALTRE OSSERVAZIONI

I calcoli sono basati sui dati statistici disponibili, stimando che i dazi doganali non riscossi a causa della liberalizzazione tariffaria per i prodotti rientranti nelle linee tariffarie di cui all'allegato del presente regolamento siano pari a circa 5,3 milioni di EUR/anno di dazi riscossi dagli Stati Uniti (media del periodo 2017-19).

1. La cifra si compone di 42 milioni di EUR di importazioni dell'UE a 27 dagli Stati Uniti e di 126 milioni di EUR di importazioni statunitensi dall'UE (dati del 2019). [↑](#footnote-ref-1)
2. Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del TUE. [↑](#footnote-ref-2)
3. Fonte: Eurostat. [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Gli importi annuali devono essere stimati sulla base della formula o del metodo di cui alla sezione 5. Per il primo anno, generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata. [↑](#footnote-ref-5)
6. Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione. [↑](#footnote-ref-6)
7. Da utilizzare soltanto se necessario. [↑](#footnote-ref-7)